



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

STRUTTURA DI SUPPORTO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

### **FAQ – Ordinanza n. 55/2026**

#### **1. Quali sono i criteri di costo per il ripristino dei terreni aziendali colpiti da materiale alluvionale?**

Per il ripristino dei terreni costituenti le superfici aziendali colpiti da deposito di materiale alluvionale (sabbia, limo, argilla e residui vegetali), di cui all'art. 3 bis comma 4, si applica il costo parametrico pari a €369,00 per ettaro, valido per tutte le superfici aziendali interessate dall'esondazione, indipendentemente dallo spessore del deposito.

Se tale importo non copre i costi reali sostenuti, è sempre possibile procedere con una computazione analitica, basata sui prezzari vigenti, anche in assenza di accumuli di materiali detritici quali legname e/o massi e pietre di grande dimensione.

La presente si applica anche ai casi previsti dall'art. 3 della OCS 55/2026.

#### **2. Come vengono valutati i lavori di ripristino, espressi in costi orari, eseguiti direttamente dall'imprenditore agricolo?**

Quando l'imprenditore esegue direttamente in proprio i lavori di ripristino dei terreni, la verifica dei costi e delle ore lavorate è demandata al perito incaricato, che deve attestare la regolarità dell'esecuzione utilizzando l'apposito Allegato 10 introdotto dall'Ordinanza 55/2026).

Il perito controlla i documenti messi a disposizione (a titolo esemplificativo: timesheet, cedolini, ecc.) e verifica che le ore dichiarate siano congrue rispetto ai lavori svolti e ai mezzi utilizzati. Inoltre, in queste casistiche, è necessario seguire l'iter di aggiornamento delle perizie previsto dall'Art. 1-bis dell'Ordinanza 55/2026, oltre quanto previsto dall'art. 3 quater c.1 lett. c) punto ii), garantendo così validità giuridica e copertura degli oneri professionali.

#### **3. Come si gestiscono i contributi per le competenze tecniche per pratiche in rendicontazione o da rendicontare ai sensi dell'Ordinanza 20/2024 senza adesione ai maggiori benefici della OCS 55/2026?**

Per le pratiche presentate ai sensi dell'Ordinanza 20/2024 che non usufruiscono dei maggiori benefici previsti dalla OCS 55/2026, è possibile sempre effettuare la rendicontazione a costi reali.

Le prestazioni tecniche della rendicontazione possono essere riconosciute secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 7 lett. a) punto 1 dell'Ordinanza 11/2023, rispettando le percentuali massime

stabilite e in conformità con la normativa sull'equo compenso (legge n. 49/2023), per attività come contabilità a misura e collaudo tecnico amministrativo.

#### **4. Quando si applica il corrispettivo del 6% sugli interventi eseguiti in economia?**

Il corrispettivo del 6% sul costo complessivo degli interventi eseguiti in economia, di cui all'art. 3 comma 1 lett. aa) e lett. bb), previsto dall'art. 3 quater comma 2 dell'Ordinanza 55/2026, si applica solo nel rispetto dei massimali percentuali per scaglioni di importo stabiliti dall'art. 3 comma 7 lett. a) dell'Ordinanza 11/2023 e smi.